

## Art. V

Le obbligazioni verso terzi, assunte dalla Cas-  
sa e legalmente sussistenti, saranno ripartite in quo-  
te proporzionali alle quote di patrimonio assegnate  
ai tre Istituti.

Spetta agli Istituti stessi di provvedere al  
servizio relativo.

Il proforo delle Casse sarà ripartito equamente  
tra i tre Istituti in proporzione delle quote ~~part.~~  
~~monti~~ ~~stretti~~ a consumo di esse spettanti  
in base alla disposizione N. cui all'art.  
precedente.